

Città di Bisignano

(PROVINCIA DI COSENZA)

Cap. 87043 Tel. 0984 951071 (951072) Fax 0984 951178 C.F. e P.I. 00275260784

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

DATA: 14/09/2021

N. 40

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ANNO 2022.

L'anno 2021, addì 14 del mese di settembre alle ore 13:30, nella sede della residenza municipale, il Commissario Straordinario, Dott.ssa Regina Antonella BARDARI, nominato con D.P.R. prot. n. 0012452 del 28/06/2021 (acquisto al protocollo dell'Ente in data 29/06/2021 col n. 9846), con l'assistenza ai fini della verbalizzazione del Vice Segretario Generale del Comune di Bisignano, Dott. Dario Meringolo, ha assunto la seguente Deliberazione:



Città di Bisignano

(PROVINCIA DI COSENZA)

Cap. 87043 Tel. 0984 951071 (951072) Fax 0984 951178 C.F. e P.I. 00275260784

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE DEL RESPONSABILE DEL I SETTORE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ANNO 2022.

PREMESSO CHE:

- l'art.151, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs.18.8.2000, n.267 prevede che gli Enti Locali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deliberino il bilancio di previsione per l'anno successivoomissis;
- l'art.151, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs.18.8.2000, n.267 prevede che gli Enti Locali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deliberino il bilancio di previsione per l'anno successivoomissis;
- la lettera e) del comma 1 dell'art.172 del citato D.Lgs. n.267/2000 prevede che al bilancio di previsione siano allegate, fra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito, per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- ai sensi del combinato disposto degli artt.42, comma 2, lettera f) e 48, D.Lgs.18.8.2000, n.267, la competenza per l'assunzione di tali atti è della Giunta Comunale;
- l'art.53, comma 16, della L.23.12.2000, n.388 sancisce che il termine ultimo per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296 (cd. Legge finanziaria 2007) che stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e per i servizi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione;
- che, in riferimento al corrente esercizio finanziario 2021, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 26/03/2021 ed il Rendiconto della gestione 2020 con Deliberazione di Consiglio n. 9 del 26/03/2021;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 15/07/2021 (con i poteri del consiglio comunale) avente ad oggetto: *"DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO, AI SENSI DELL'ART. 246 DEL D.LGS. N. 267/2000"*;

CONSIDERATO, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 246, comma 4 del Testo unico 267/2000, se al momento della dichiarazione del dissesto è già stato approvato il bilancio di previsione, gli adempimenti e i termini iniziali, previsti per il consiglio comunale, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto.

RITENUTO, tuttavia, opportuno procedere, prima possibile, all'approvazione degli atti propedeutici e complementari all'ipotesi di bilancio stabilmente equilibrato (quinquennio 2022-2026);

Visto l'art. 251 del d.Lgs. n. 267/2000 in materia;

CONSIDERATO CHE;

- il Comune gestisce il servizio idrico "in economia" e quindi direttamente la captazione dell'acqua potabile, l'acquedotto in distribuzione, la fognatura, il servizio di depurazione dei reflui urbani e pertanto riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'ARERA, cioè l'Autorità per la Regolazione dell'Energia, delle Reti e dell'Ambiente (ex AEEGSI), "le funzioni di

regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;

VISTI:

- la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi sono: a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);
- la Commissione Europea, con la comunicazione COM(2012)673, recante il “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”, dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di “prezzi delle acque che incentivino l'efficienza”, fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:
 - “fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo”;
 - “fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione”;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.P.R. 116/11, prevede che “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;
- l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che “L’Agenzia ... [ora l’Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell’utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e

controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:

- “definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera c);
- “predisporre e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);
- “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”(lettera f);
- l'articolo 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora “Cassa per i servizi energetici e ambientali”), un “Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente”;
- l'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale, in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, “al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)”, e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, “definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni”;
- da ultimo, l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che “nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi” e prevede che la stessa “definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi”.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi regolatori;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, preceduta dai documenti di consultazione, l'Autorità ha introdotto il Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio

MTI – 2;

- Con deliberazione 665/2017/R/Idr del 28 settembre 2017 l’Autorità è nuovamente intervenuta sui criteri di determinazione dei corrispettivi alle Utenze, in particolare per le Utenze Domestiche, adeguando le fasce ad un “consumo pro capite” e ridefinendo le varie tipologie di utenze non domestiche;
- Con deliberazione 897/2017/R/idr del 21 dicembre 2017 l’Autorità ha approvato le modalità applicative del “Bonus Idrico” per gli utenti domestici economicamente disagiati;
- Con deliberazione 580/2019/R/idr del 27/12/2019 l’Autorità ha emanato le procedure di Aggiornamento Tariffario MTI3 nuovo periodo Regolatorio, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2020 - 2023 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all’Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-3);
- Il Decreto n. 9192 del AIC Regione Calabria approva lo Schema Regolatorio Tariffario, modellato secondo lo schema cd. Virtuale, per il Gestore unico regionale, che prevede il calcolo del Vincolo ai Ricavi Garantiti (VRG = corrispettivo annuo e per il servizio erogato agli utenti) per ognuno dei Comuni che compongono l’Ambito regionale (Allegato 6.);
- La Circolare AIC per l’adozione dello Schema Regolatorio di Convergenza n. 445 del 20/04/2020, richiama la Delibera 580/2019/R/Idr ed in particolare l’art. 31 dell’Allegato alla stessa, in cui si espone lo Schema Regolatorio di Convergenza. L’adozione dello Schema di Convergenza (comunque vincolata agli adempimenti ed impegni indicati nella norma) permetterebbe al Comune di accedere ad un aggiornamento tariffario che per l’anno 2020 si sostanzierebbe in un aumento del 7,5% rispetto a quanto applicato nell’anno 2019 (di cui il 5% per l’adozione dello schema di convergenza ed un ulteriore 2,5% per l’adesione al percorso di aggregazione verso il Gestore Unico d’ambito), di un ulteriore 6% per l’anno 2021 e di un ulteriore 5% per il 2022;
- Con delibera n. 3 del 15/07/2021 il Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale ha dichiarato il Dissesto del Comune di Bisignano ai sensi dell’Art. 246 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto pertanto necessario:

- Attuare delle tariffe a copertura integrale dei costi, i quali risultano incrementati ulteriormente rispetto agli anni passati in particolare per il Servizio di depurazione, in quanto una gestione adeguata del servizio prevede spese ulteriori;
- aggiornare le tariffe per l’esercizio 2022 secondo le disposizioni emanate dall’AIC Regione Calabria (Decreto n. 9192 del 29/07/2019 e Circolare n. 445 del 20/04/2020) e dall’Autorità ARERA, come previsto dalla delibera 580/2019/R/Idr, come previsto anche nell’Art. 8 delle Del. 665/2017/R/idr;

Visto il regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Vista la Carta dei Servizi Idrici;

Esaminata la documentazione allegata ed il calcolo tariffario predisposto;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs 18.8.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell’art. 49 – comma 1 – del D.lgs n. 267/2000;

PROPONE

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente.

- **Di approvare**, per il 2022, la documentazione relativa all’aggiornamento tariffario predisposto secondo le disposizioni emanate dall’AIC Regione Calabria (Decreto n. 9192 del 29/07/2019 e Circolare n. 445 del 20/04/2020), considerando tali tariffe come provvisorie in attesa della definitiva approvazione da parte dell’Ente di Governo d’Ambito e dell’ARERA, cui tale documentazione, insieme a tutte le integrazioni eventualmente richieste, devono essere inviate;
- **Di applicare** il $\Theta=1,075$ per il 2020, $\Theta=1,06$ per il 2021 e $\Theta=1,05$ per l’anno 2022, in linea a quanto già fatto per il 202 e 2021 rimodulando le fasce relative alle Tariffe Idriche delle utenze domestiche secondo un “criterio pro capite” previsto dalla Del. 665/2017/R/idr e di ricondurre le tipologie di utenza non domestica a quelle previste nella stessa deliberazione, prevedendo eventualmente alcune sottocategorie, quando necessario, in considerazione del valore aggiunto dell’impiego dei servizi idrici nell’ambito delle attività svolte o dell’idroesigenza delle attività svolte;

- **Di approvare** il PEF Idrico 2022, illustrato nella relazione allegata, nonché le correlate tariffe, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- **Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
- **Di dare atto** che le tariffe determinate con il presente provvedimento sono da assoggettare ad i.v.a. nella misura vigente;
- **Di applicare** la componente UI1 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, come stabilito dalle Deliberazioni ARERA n. 6/2013/R/COM e n. 529/2013/R/COM, e successivi aggiornamenti e integrazioni;
- **Di applicare** la componente UI2 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, per la promozione della qualità contrattuale e tecnica dei servizi idrici, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 664/2015/R/IDR e integrata dalla delibera 917/2017/R/idr;
- **Di applicare** la componente UI3 quale componente tariffaria aggiuntiva della tariffa di acquedotto, fognatura e depurazione, finalizzato al riconoscimento del bonus sociale idrico, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR, dalla Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr e dalla Delibera ARERA n. 3/2020/R/idr;
- **Di applicare** la componente UI4 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, per la gestione del Fondo di garanzia per le Opere Pubbliche, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR;
- **Di precisare** che, per effetto di quanto sopra e per quanto dettagliato nella proposta tariffaria allegata, si prevede di raggiungere, nel 2022, un grado di copertura del totale delle entrate sul totale delle spese, pari al 100%;
- **Di provvedere** a comunicare bimestralmente i metri cubi fatturati attraverso il Portale CSEA della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e a riversare le componenti UI1, UI2, UI3 e UI4 ogni qualvolta si provvede ad emettere fatturazioni;
- **Di trasmettere** la presente deliberazione all'ufficio tributi per gli adempimenti consequenziali, le comunicazioni all'Ente di Governo d'Ambito e all'ARERA;
- **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

Bisignano li, 10/11/2021



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Dario MERINGOLO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ANNO 2022.


PARERI AI SENSI DELL' ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS COMMA 1 D.LGS. 267/00.

A) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

SETTORE FINANZIARIO

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li 10/11/2021



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Dario MERINGOLO

B) PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE:

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità contabile.

Bisignano li 10/11/2021



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Dario MERINGOLO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Esaminata la proposta del Responsabile del settore;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

Visto il vigente D.lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

DELIBERA

Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ANNO 2022.**

Successivamente,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ravvisata l'urgenza;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000;

DICHIARA

Il provvedimento immediatamente eseguibile.



Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Regina Antonella BARDARI

Regina Antonella Bardari

Il Segretario Verbalizzante

Dott. Antonio Grutteria

**IL VICE SEGRETARIO
GENERALE**

Dott. Dario Meringolo

Dario Meringolo

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI
DELLA GIUNTA COMUNALE**

DATA: 14/09/2021



N. 40

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ANNO 2022.

**COMUNE DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)**

Si attesta che copia della su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio – sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 , comma 1 della legge 69/2009) il giorno 14/09/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.


Bisignano, addì 14/09/2021

 **IL RESPONSABILE DEL II SETTORE**
Dot.ssa Agatina Bentivoglio


**COMUNE DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del d.lgs. 267/00: poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) D. Lgs 267/00.

Bisignano, addì 14/09/2021

 **IL RESPONSABILE DEL II SETTORE**
Dot.ssa Agatina Bentivoglio
